

Allegato "A" al N. 16349 di Racc.

## **STATUTO DENOMINAZIONE**

**Art. 1** - E' costituita per volontà della Signora POCHINTESTA Elena in memoria di CEPER Carlo una Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE Carlo CEPER per la lotta contro il Linfossarcoma".**

### **SEDE**

**Art. 2** - La Fondazione ha sede in Milano, Via dell'Annunciata n. 31.

### **SCOPO E DURATA**

**Art. 3** - E' scopo della Fondazione finanziare a livello nazionale enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che svolgano la ricerca e lo studio per la prevenzione e per la cura delle malattie del sistema linfatico, in particolare la ricerca e lo studio per la prevenzione e la cura del "linfossarcoma".

La Fondazione può partecipare ad altri enti aventi finalità connesse o affini al proprio.

Ai fini del raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà altresì costituire Fondazioni, società ed Enti che abbiano scopi e/o oggetto connessi o affini al proprio.

La Fondazione ha durata illimitata.

### **CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**Art. 4** - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che resteranno in carica fino a revoca per giusta causa o dimissioni.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- CEPER Claudio, figlio della Fondatrice - Presidente;
- CEPER Davide, Dirigente;
- CEPER Veronica, Avvocato;
- BURINI Alessandro, Dottore Commercialista;
- DE MICCOLIS ANGELINI Filippo Maria, Dottore Commercialista.

**Art. 5** - Quando per qualsiasi causa si debba sostituire uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione il Presidente, Signor CEPER Claudio o, in mancanza di questi, il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, nominerà il Consigliere o i Consiglieri in sostituzione.

Qualora un consigliere da sostituire sia anche presidente del Consiglio d'Amministrazione il nuovo Presidente verrà nominato nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione come sopra reintegrato nel numero di cinque componenti.

I nuovi Consiglieri resteranno in carica fino a revoca per giusta causa o dimissioni.

**Art. 6** - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno 8 (otto) giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

**Art. 7** - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In ogni caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art. 8** - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono

essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

**Art. 9** - Il segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti e la retribuzione.

**Art. 10** - I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

#### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**Art. 11** - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le eventuali diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà il proprio scopo.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del Fondo di dotazione e del denaro che perverrà alla fondazione a titolo di incremento del Fondo stesso nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Dovrà provvedere ad erogare i finanziamenti agli enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che svolgano la ricerca e lo studio per la prevenzione e per la cura delle malattie del sistema linfatico, in particolare la ricerca e lo studio per la prevenzione e la cura del "linfosarcoma", utilizzando i redditi derivanti dagli investimenti del Fondo di dotazione e le entrate espressamente destinate per essere direttamente utilizzate per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 12** - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

#### **ESPERTI**

**Art. 13** - Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, di volta in volta in occasione dell'erogazione dei finanziamenti, qualora lo ritenesse necessario o anche solo opportuno uno o più esperti con compiti tecnico scientifici per:

- a) la verifica, preventiva, dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli enti cui destinare i finanziamenti per la ricerca e lo studio per la prevenzione e per

la cura delle malattie del sistema linfatico, in particolare la ricerca e lo studio per la prevenzione e la cura del "linfosarcoma";

b) la verifica, successiva all'erogazione del finanziamento, che l'ente beneficiario abbia effettivamente svolto la ricerca e lo studio per la prevenzione e per la cura delle malattie del sistema linfatico, in particolare la ricerca e lo studio per la prevenzione e la cura del "linfosarcoma".

**Art. 14** - Il parere dell'esperto e degli esperti eventualmente nominati in forza del precedente art. 13 dovrà risultare dal verbale della deliberazione Consiglio di Amministrazione che stabilisce il finanziamento oggetto della verifica dell'esperto o degli esperti eventualmente nominati; tale parere non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia il Consiglio di Amministrazione qualora intendesse procedere al finanziamento nonostante un eventuale parere contrario dell'esperto o degli esperti dovrà motivare tale sua decisione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, se necessario, determinare un equo compenso per l'opera dell'esperto o degli esperti.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art. 15** - Il Collegio dei Revisori sarà nominato quando fosse obbligatorio per Legge o per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di nomina il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio d'Amministrazione, il quale ne designa anche il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori sono scelti avuto riguardo alla loro competenza.

Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio dovrà essere iscritto nel registro dei revisori dei conti.

#### **FONDO DI DOTAZIONE ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE**

**Art. 16** - Il Fondo di dotazione della Fondazione è inizialmente costituito in Euro 50.000,00.= (cinquantamila).

Tale Fondo di dotazione potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni della fondatrice stessa e di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione ed in generale con le entrate della Fondazione.

Costituiscono entrate della Fondazione a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) i contributi di privati;
- b) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali;
- d) i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- e) le donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio nel rispetto delle norme di legge in materia;
- f) ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti che possa avvantaggiare la Fondazione.

Qualora tali entrate non siano esplicitamente da destinarsi per i finanziamenti di cui allo scopo della Fondazione ovvero non siano con destinazione ad un determinato scopo diverso da quello proprio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 Cod. Civ., dovranno essere imputate al Fondo di dotazione.

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

**Art. 17** - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno ed il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo.

#### **IMPIEGO DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE E DIVIETO DI LORO DISTRIBUZIONE**

**Art. 18** - Dedotti i costi di gestione, i redditi, gli avanzi di gestione e le entrate, che non debbano essere allocate al Fondo di dotazione ai sensi del precedente articolo 19, devono essere impiegati per la realizzazione dello scopo della Fondazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto il Fondo di dotazione, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione tutti i negozi giuridici e le operazioni previste alle lettere a), b) c), d) ed e) del comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### **SCIoglimento**

**Art. 19** - In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che svolgano la ricerca e lo studio per la prevenzione e per la cura delle malattie del sistema linfatico, salvo diversa disposizione di legge e comunque nel rispetto dell'art. 32 Cod. Civ.

#### **NORMA DI RINVIO**

**Art. 20** - Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si applicano le leggi e le norme del Codice Civile in materia di fondazioni.

F.to Claudio CEPER

F.to Massimo TOFONI Notaio